

DELIBERA N. 295/21/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI GLOBAL MEDIA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (EMITTENTE RADIOFONICA
OPERANTE IN AMBITO LOCALE “NEWS 24 SUD”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 1, COMMA
31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249 PER L’INOTTEMPERANZA
ALLA DIFFIDA IMPARTITA CON DELIBERA N. 302/20/CONS DEL 7
LUGLIO 2020**

(CONTESTAZIONE N. 11/21/DCA - PROC. N. 2800/ZD)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 29 marzo 1999, n. 78, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 2, comma 2-bis;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue;

1. Fatto e Contestazione

L'Autorità, con la delibera n. 302/20/CONS del 7 luglio 2020 – "*ritenuta sussistente la violazione della disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 2-bis, decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78*" - ha diffidato la Global Media società a responsabilità limitata esercente l'emittente radiofonica operante in ambito locale Radio News 24 Sud a cessare l'utilizzazione della denominazione "*Radio News 24 Sud*", riservandosi, in caso di inottemperanza, di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/97.

In particolare, la Global Media Società a responsabilità limitata, nel corso della trasmissione della programmazione radiofonica in ambito locale, nell'utilizzare la denominazione "*Radio News 24 Sud*", ha richiamato in parte quella utilizzata per l'esercizio di un'emittente radiofonica operante in ambito nazionale in violazione dell'art. 2, comma 2-bis, decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

Preso atto del cambio della denominazione "*Radio News 24 Sud*" in "*News 24 Sud*" da parte della predetta società, la Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità ha accertato, contestato e notificato, in data 11 maggio 2021, - CONT. 11/21/DCA - PROC. N. 2800/ZD - alla Global Media Società a responsabilità limitata esercente l'emittente radiofonica operante in ambito locale News 24 Sud la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver ottemperato alla diffida impartita con la delibera n. 302/20/CONS del 7 luglio 2020, sopra citata.

In particolare, la mancata menzione del termine "*Radio*" in seno alla denominazione attuale "*News 24 Sud*", viceversa riportato in quella precedente "*Radio News 24 Sud*", non è da considerarsi, di per sé, circostanza sufficiente a ritenere ottemperata la diffida sopra menzionata.

Considerato che il termine "*Radio*" è abitualmente impiegato dalle società esercenti le emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale e locale in sede di composizione della propria denominazione radiofonica, la sola esclusione del medesimo termine

dall'attuale denominazione radiofonica, di per sé, non è in grado di soddisfare l'esigenza di evitare pregiudizievoli confusioni nell'identificazione dell'emittente radiofonica e dei relativi programmi radiofonici.

2. Deduzioni della società

La parte non ha presentato scritti difensivi, né istanza di accesso agli atti del presente di procedimento sanzionatorio e di audizione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta è indubbio che la Global Media Società a responsabilità limitata esercente l'emittente radiofonica operante in ambito locale News 24 Sud abbia violato la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 31, l. 249/97, in quanto non ha ottemperato alla diffida impartita, con la delibera n. 302/20/CONS del 7 luglio 2020, a cessare l'utilizzazione della denominazione che richiama in parte quella di un'emittente radiofonica nazionale.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 2, comma 2-bis, decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, *“le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richi amino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richi amino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 31, l. 249/97, *“i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità”*;

CONSIDERATO che la Global Media Società a responsabilità limitata esercente l'emittente radiofonica operante in ambito locale News 24 Sud non si è avvalsa della facoltà del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

RITENUTA, pertanto, accertata l'inottemperanza da parte della Global Media Società a responsabilità limitata esercente l'emittente radiofonica operante in ambito locale News 24 Sud alla diffida impartita dall'Autorità con la delibera n. 302/20/CONS e, dunque, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione dell'interesse giuridico tutelato dalla norma, che, nel caso di specie, consiste nell'ottemperare alla diffida sopra menzionata, affinché venga soddisfatta l'esigenza di evitare pregiudizievoli confusioni nell'identificazione dell'effettiva emittente radiofonica e dei relativi programmi radiofonici;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

C. Personalità dell'agente

La società in esame, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione radiofonica in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 352.205,00 e un bilancio in utile;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata con atto - CONT. 11/21/DCA - PROC. N. 2800/ZD - dell'11 maggio 2021 nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Global Media Società a responsabilità limitata - codice fiscale 02756440794 - con sede in Lamezia Terme (CZ), località Rotoli, snc, esercente l'emittente radionica operante in ambito locale News 24 Sud di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell'art. 1, comma 31, l. 31 luglio 1997, n. 249 nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 295/21/CONS"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 295/21/CONS"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE.
Giulietta Gamba